



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Alla Camera di commercio, industria, artigianato ed  
agricoltura di Macerata

Alla cortese attenzione della Dr.ssa Maria Leonori

e-mail: [maria.leonori@mc.camcom.it](mailto:maria.leonori@mc.camcom.it)

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - D.m. n.37 del 22.1.2008 .

Si fa riferimento alla e-mail datata 6 febbraio 2009 con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n.37.

Al riguardo, si coglie l'occasione per rappresentare, preliminarmente, che è allo studio una profonda modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

In ordine ai quesiti proposti si fa preliminarmente presente che l'art.3, comma 5 del decreto in parola stabilisce che *"Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'art. 4"*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, un'impresa non installatrice che dispone di ufficio tecnico interno, può essere autorizzata *"esclusivamente per le proprie strutture interne, cioè edifici e relative pertinenze"* all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione dei relativi impianti, sempreché abbia al suo interno un soggetto - *responsabile dei lavori* - in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del decreto medesimo.

Premesso ciò, in relazione al quesito relativo alla possibilità di riconoscere i requisiti tecnico-professionale (art.4) ad un dipendente di un'impresa non installatrice, che ha svolto, per gli edifici della medesima, attività di installazione e manutenzione di impianti (di cui alle lettere c-d-e-g del d.m.37/2008) sotto la direzione tecnica di un ingegnere, senza che dal certificato camerale relativo all'impresa stessa risulti l'esistenza di un ufficio tecnico interno, si rappresenta che l'esperienza professionale acquisita non può essere presa in considerazione, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. in parola, poiché non è stato previamente costituito dall'impresa (e denunciato alla Camera di commercio) l'ufficio tecnico interno.

Tale situazione evidenzia a codesta Camera l'esercizio da parte dell'impresa di attività di tipo impiantistico non autorizzato, avendo operato in assenza dei requisiti di legge.

In merito alla mancata richiesta di iscrizione, da parte di codesta Camera, degli uffici tecnici interni successivamente all'entrata in vigore della L.46/90, si fa presente che l'art.5 del DPR n.392/1994 prevedendo che *"I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT  
Via Salustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055307 Fax 06483691

*professionali previsti dall'articolo 3 della legge (L.46/1990), e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del DPR 6 dicembre 1991, n.447", non abbia fatto tuttavia riferimento alcuno ad una forma di controllo preventivo della Camera di commercio.*

Relativamente al quesito, in vigore del D.M. 37/2008, concernente l'obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente che i commi 5 e 6 dell'art.3 del d.m.37/2008 stabiliscono quanto segue:

*"5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'art.4.*

*6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni".*

Premesso ciò, si ritiene pertanto che l'istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del d.m. 37/2008, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.

In risposta all'ulteriore quesito posto da codesta Camera si rappresenta, inoltre, che qualora un'impresa non installatrice ottenga il riconoscimento dei requisiti di cui sopra, non diviene a tutti gli effetti un'impresa installatrice, poiché l'abilitazione si limita esclusivamente a lavori concernenti le proprie strutture interne (edifici e relative pertinenze), secondo quanto già riportato nel 3° e 4° capoverso della presente lettera.

In risposta all'ultimo quesito occorre invece far riferimento al parere rilasciato da questo Ministero a un privato cittadino (inserito nel sito di questo Ministero in data 12 settembre 2008) con nota prot. n.9200 del 22 luglio 2008. Al riguardo si precisa che l'impresa deve provvedere - senza indugio - alla nomina del responsabile tecnico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(Dr. Marco Maceroni)